

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

Fascicolo n. 3/2024

IL RISCHIO DI PERSECUZIONE DETERMINATO DALLA FEDE NELLA PARITÀ TRA UOMO E DONNA PUÒ CONDURRE ALL'OTTENIMENTO DELLO *STATUS* DI RIFUGIATO: LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'11.6.2024 IN CAUSA C-646/21

di Monica Spatti

Abstract: *Con la sentenza in causa C-646/21 la Corte di giustizia dell'Unione europea chiarisce che le donne richiedenti protezione che, durante un soggiorno in Europa, avessero maturano l'identificazione nel principio della parità dei sessi possono costituire un particolare "gruppo sociale" ai fini dell'ottenimento della protezione. Inoltre, per effetto dell'applicazione della Convenzione di Istanbul precisa quali sono i diritti insiti nel principio della parità tra uomo e donna, e giunge ad affermare che il mancato riconoscimento della parità può costituire una forma di persecuzione.*

Abstract: *In its judgment in case C-646/21, the Court of Justice of the European Union clarifies that women who, during a stay in Europe, have developed an identification with the principle of gender equality may constitute a specific "social group" for the purposes of obtaining protection. Furthermore, through the application of the Istanbul Convention, the Court specifies the rights inherent in the principle of gender equality and concludes that the failure to recognize such equality may constitute a form of persecution.*

IL RISCHIO DI PERSECUZIONE DETERMINATO DALLA FEDE NELLA PARITÀ TRA UOMO E DONNA PUÒ CONDURRE ALL'OTTENIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO: LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'11.6.2024 IN CAUSA C-646/21

di Monica Spatti*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'appartenenza a un “determinato gruppo sociale” delle donne che credono nella parità dei sessi. – 3. La verifica del rischio di persecuzione: i compiti dell'autorità nazionale. – 4. Il principio del superiore interesse del minore nella procedura di esame della richiesta di protezione da parte di minori. – 5. Valutazioni conclusive.

1. Introduzione

Alla base del rinvio pregiudiziale che ha portato alla sentenza della Corte di giustizia dello scorso 11 giugno in causa C-646/21¹, vi è un ricorso avverso la decisione di rigetto, da parte delle competenti autorità dei Paesi Bassi, delle richieste di protezione presentate da due ragazze adolescenti, tra di loro sorelle, cittadine irachene, che lamentavano il fatto che se fossero state costrette a tornare nel loro Paese di origine avrebbero rischiato di essere perseguitate per aver ormai adottato uno stile di vita “occidentale”. Le ragazze erano arrivate nei Paesi Bassi nel 2015 insieme ai genitori, i quali avevano subito richiesto il riconoscimento della protezione internazionale che però era stato negato in via definitiva nel 2018. L'anno successivo le due ragazze avevano presentato domande di protezione reiterate, giudicate infondate nel 2020; contro tale diniego avevano fatto ricorso.

Il giudice nazionale competente ha ritenuto di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea chiedendo in particolare di verificare, da un lato, se le donne che hanno adottato uno stile di vita occidentale possano ottenere lo *status* di rifugiato in quanto appartenenti a un gruppo sociale e, dall'altro lato, in che modo il principio del superiore interesse del minore debba venire in rilievo nelle procedure di esame delle domande di protezione internazionale.

Con riguardo al primo tema, la presente sentenza merita di essere approfondita anzitutto perché la questione di se, ed eventualmente come, proteggere le donne “occidentalizzate” è di stretta attualità in vari Paesi, ma anche perché è la prima volta che la Corte di giustizia torna sulla questione dell'appartenenza delle donne a un “determinato gruppo sociale” a pochi mesi dall'importante sentenza in causa C-621/21², in cui la Corte, applicando la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa *sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*³, ha dato

* Professoressa associata di Diritto dell'Unione europea, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

1. Sentenza dell'11.6.2024, *Staatssecretaris van Justitie an Veiligheid (Donne che si identificano nella parità dei sessi)*.

2. Sentenza del 16.1.2024, *Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica)*.

3. Convenzione firmata l'11.5.2011, entrata in vigore internazionalmente l'1.8.2014. L'Unione europea ne è parte dall'1.10.2023.

un'interpretazione della direttiva 2011/95⁴ più garantista per le donne che fuggono dalla violenza di genere. È pertanto interessante verificare la tenuta e l'eventuale ulteriore estensione del nuovo corso anche con riferimento alla questione – appena sfiorata dalla Corte nella precedente sentenza – circa le modalità di verifica delle prove del rischio di persecuzione.

Nel caso di specie le ricorrenti, oltre ad essere di genere femminile e a lamentare un rischio di persecuzione in quanto donne, sono anche minori d'età e ciò pone la questione di come intendere, in un caso come questo, il principio del superiore interesse del minore, considerando anche il fatto che le stesse hanno soggiornato nei Paesi Bassi per più di 5 anni in un'età particolarmente importante per il loro sviluppo come donne.

2. L'appartenenza a un “determinato gruppo sociale” delle donne che credono nella parità dei sessi

Nelle domande reiterate di protezione internazionale le due ricorrenti sostenevano che durante il soggiorno nei Paesi Bassi esse avevano assimilato i valori e i comportamenti dei loro coetanei olandesi e tale “occidentalizzazione” le avrebbe esposte a un rischio di persecuzione in caso di ritorno in Iraq⁵. Il giudice del rinvio utilizza il termine “occidentalizzazione” ma la Corte, così come aveva fatto l'Avvocato generale A.M. Collins nelle sue Conclusioni, preferisce parlare di donne che si sono identificate «nel valore fondamentale della parità tra uomini e donne» e che vogliono continuare a beneficiarne⁶. A differenza della Corte che non spiega le ragioni del mancato utilizzo del termine, l'Avvocato generale afferma che espressioni come “stile di vita occidentale” e “donne occidentalizzate” sono, oltre che prive di significato perché troppo vaghe, anche divisive in quanto richiamerebbero l'esistenza di differenti «codici morali e valori perpetui» tra oriente e occidente⁷. La scelta di non seguire il giudice del rinvio nell'impiego dell'espressione “donne occidentalizzate” a favore dell'espressione «donne che si identificano nel valore della parità tra uomini e donne», sgombra dunque il campo da possibili fraintendimenti, rendendo subito evidente la volontà della Corte di inquadrare la questione all'interno della parità di genere. La scelta è viepiù apprezzabile anche considerando che, ai sensi della giurisprudenza del Paese del giudice del rinvio, le donne che hanno assunto uno stile di vita occidentale non possono ottenere protezione in quanto appartenenti a un determinato gruppo sociale, proprio perché trattasi di un gruppo troppo eterogeneo⁸. Per la prassi nazionale olandese le donne che hanno assunto uno stile di vita occidentale possono ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato solo se fondano la loro richiesta su una persecuzione per motivi di

4. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13.12.2011, *recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta*, in GUUE L 337/9, del 20.12.2011.

5. Sentenza C-646/21, cit., punto 24.

6. *Ivi*, punto 33.

7. Conclusioni presentate il 13.7.2023 relativamente alla causa C-646/21, punto 18.

8. Sentenza C-646/21, cit., punto 27. Differentemente, nella gran parte degli Stati membri dell'Unione europea le domande di protezione presentate dalle donne sono ricondotte alla persecuzione per appartenenza a “un determinato gruppo sociale”: cfr. Commissione europea, *Evaluation of the Application of the Recast Qualification Directive (2011/95/EU)*, final report, 2019, p. 11 ss. e p. 94. Ciò è peraltro conforme alle linee-guida dell'UNHCR, del 7.5.2002, sulla persecuzione per motivi di genere, HCR/GIP/02/01.

religione o di opinioni politiche⁹. La scelta operata dalla Corte permette così di ricondurre la questione alla sua essenza: si tratta di donne che pretendono di poter effettuare liberamente le proprie scelte di vita, al pari delle persone di sesso maschile.

Con le sue prime due questioni pregiudiziali, che la Corte decide di esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio in sostanza chiede se le donne che condividono una caratteristica comune, come quella di identificarsi nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, possano essere considerate come appartenenti ad un determinato gruppo sociale ai sensi dell'art. 10, par. 1, lett. d, e par. 2, della direttiva 2011/95¹⁰. Ai sensi della norma citata, un gruppo costituisce un "particolare gruppo sociale" quando sussistono due requisiti: 1) «i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi»; e 2) «tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante». Per la Corte i due requisiti sono da intendersi come cumulativi¹¹.

Per quanto concerne il primo requisito, i membri del gruppo devono dunque condividere almeno uno dei tre aspetti identificativi menzionati: caratteristica innata, storia comune che non può essere mutata, oppure caratteristica o fede così fondamentale che non si può pretendere che essi vi rinuncino. Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in particolare, se il fatto di aver assimilato valori, norme o comportamenti dello Stato membro in cui si è soggiornato possa considerarsi come «un contesto comune che non può essere mutato», oppure come «caratteristiche tanto fondamentali di un'identità che non si può imporre agli interessati di rinunciarvi», richiamando così il secondo e il terzo aspetto identificativi, di cui al primo requisito¹². La Corte, anzitutto, richiamando quanto già affermato nella precedente sentenza in causa C-621/21, chiarisce che il fatto di appartenere al sesso femminile già costituisce una caratteristica innata¹³. Basterebbe dunque questo per poter dire che il primo requisito è soddisfatto. La Corte indaga poi gli altri due aspetti. Relativamente al primo, essa afferma che soggiornare in Europa durante quella fase della vita in cui si forgia l'identità di una persona e identificarsi nel principio della parità dei sessi può costituire «una storia comune che non può essere mutata»¹⁴. La Corte si concentra comunque più approfonditamente sul terzo aspetto identificativo, andando dunque a verificare se il fatto di credere nella parità dei sessi costituisce una fede così fondamentale per l'identità di una persona che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. La questione è centrale anche considerando che alla Corte erano giunte osservazioni da parte di alcuni Stati membri che escludevano che le ricorrenti condividessero una caratteristica

9. Sentenza C-646/21, cit., punto 27.

10. *Ivi*, punto 34.

11. V. sentenza del 7.11.2013, *X, Y e Z*, cause riunite da C-199/12 a C-201/12, punto 45, sentenza C-621/21, cit., punto 40, e sentenza C-646/21, cit., punto 40. Sul fatto che tale interpretazione non sia in linea con la lettera della direttiva, e neppure con le linee guida dell'UNHCR, ci si permette di rinviare a M. Spatti, *Violenza contro le donne e appartenenza a "un determinato gruppo sociale" nella determinazione dello status di rifugiato. Riflessioni a margine della sentenza WS (C-621/21) della Corte di giustizia*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, www.fsjeurostudies.eu, 2024, p. 375 ss., spec. p. 383 ss.

12. Sentenza C-646/21, cit., punto 32. Il giudice del rinvio chiama «contesto comune» e «caratteristiche tanto fondamentali» quelle che la direttiva 2011/95 invece definisce come «storia comune» e «fede che è così fondamentale».

13. Sentenza C-621/21, cit., punto 49, e sentenza C-646/21, cit., punto 42.

14. Sentenza C-646/21, cit., punto 45.

innata o una storia comune o una fede fondamentale per la loro identità¹⁵. Infatti, secondo i governi ceco, greco e ungherese, insieme a quello dei Paesi Bassi, si tratterebbe semplicemente di una preferenza per uno stile di vita: le ricorrenti preferirebbero il modo di vivere che c'è in Olanda piuttosto che quello del Paese di origine¹⁶. La Corte riflette pertanto su cosa significhi per una donna identificarsi nel principio della parità dei sessi, affermando che ciò «implica la possibilità di effettuare liberamente le sue scelte di vita», in ambito professionale, nella sfera pubblica, in ambito privato e sentimentale¹⁷. Si tratta di scelte che la Corte afferma essere «fondamentali per determinare la propria identità»¹⁸. Non ci si può dunque aspettare che chi ha assimilato questi valori e questi comportamenti vi rinunci¹⁹.

L'Avvocato generale nelle sue Conclusioni ricorda come la parità di genere sia uno dei valori e degli obiettivi dell'Unione europea, di cui all'art. 2 e all'art. 3, par. 3, TUE. E richiama poi altre norme dei trattati rilevanti, così come gli atti derivati²⁰. Egli sottolinea anche come i valori, le norme e i comportamenti che le ricorrenti affermano di aver assimilato riflettano dei diritti fondamentali, inclusi anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra cui: il divieto di discriminazione fondata sul sesso (art. 21, par. 1); il diritto alla parità tra uomini e donne in tutti i campi (art. 23); il diritto di sposarsi liberamente (art. 9); il diritto alla libertà d'espressione (art. 11); il diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale (art. 14); nonché il diritto di lavorare (art. 15)²¹.

Differentemente dall'Avvocato generale, la Corte, nell'individuare i diritti sopra menzionati insiti nella parità tra donne e uomini, si rifà anzitutto alla Convenzione di Istanbul, citando gli articoli da 1 a 4 della stessa, ricordando peraltro come questi siano riconosciuti anche nella Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (nota con l'acronimo inglese CEDAW)²². La Carta è richiamata solo successivamente nella misura in cui la Corte ricorda come la direttiva 2011/95 debba essere interpretata nel rispetto dei diritti riconosciuti dalla Carta, menzionando poi in particolare l'art. 21, par. 1, «che vieta qualsiasi discriminazione fondata, in particolare, sul sesso»²³. Se ne deduce così che, con riguardo alle donne migranti che cercano protezione, per l'ordinamento giuridico dell'Unione europea la Convenzione di Istanbul è divenuta il principale parametro di riferimento. Si conferma, dunque, quanto la Corte aveva stabilito nella precedente sentenza in causa C-621/21: la Convenzione di Istanbul, rientrando tra i trattati pertinenti di cui la politica comune d'asilo deve tenere conto ai sensi dell'art. 78, par. 1, TFUE, è divenuta strumento interpretativo del diritto derivato in materia²⁴.

15. Conclusioni in causa C-646/21, cit., punto 13.

16. *Ibidem*.

17. Sentenza C-646/21, cit., punto 44.

18. *Ibidem*.

19. Conclusioni in causa C-646/21, cit., punto 39.

20. *Ivi*, punti 34-36.

21. *Ivi*, punto 37.

22. Sentenza C-646/21, cit., punto 37. La Convenzione è stata aperta alla firma il 18.12.1979 ed è entrata in vigore internazionalmente il 3.9.1981.

23. Sentenza C-646/21, cit., punto 38.

24. Sentenza C-621/21, cit., punti 46 e 47. In letteratura sul punto v.: S. De Vido, *La Convenzione di Istanbul quale strumento interpretativo del diritto derivato dell'UE in situazioni di violenza contro le donne: la sentenza C-621/21 della CGUE*, in *SIDIBlog*, www.sidiblog.org, 24 febbraio 2024; M. Minardi, *Il riconoscimento dello status di rifugiato per le donne vittime di violenza di genere alla luce della Convenzione di Istanbul: un commento a margine della sentenza WS (C-621/21)*, in

Con riguardo al secondo requisito per l'appartenenza a un determinato gruppo sociale, ossia quello dell'identità distinta nel Paese di origine, il giudice del rinvio con il secondo quesito pregiudiziale chiede se detta valutazione vada fatta dal punto di vista dello Stato membro oppure nell'ottica del Paese di origine²⁵. La Corte, rammentando quando già enunciato nella precedente sentenza in causa C-621/21, ha affermato che occorre guardare a come il gruppo è percepito nel Paese di origine²⁶. Dunque, se le donne che non si conformano agli usi e costumi locali del Paese di origine sono percepite come diverse dalla società circostante «in ragione di norme sociali, morali o giuridiche» in esso vigenti, allora si può affermare che esse posseggono un'identità distinta²⁷.

Sulla base delle suddette osservazioni la Corte ritiene che le donne che si identificano nel valore fondamentale della parità dei sessi possano essere considerate come appartenenti a un "determinato gruppo sociale" ai sensi dell'art. 10, par. 1, lett. d), della direttiva 2011/95²⁸. Non è pertanto ulteriormente necessario indagare, come invece risultava dalla giurisprudenza nazionale, se questa identificazione sia motivata da ragioni religiose o politiche²⁹.

3. La verifica del rischio di persecuzione: i compiti dell'autorità nazionale

Stabilito che le donne che si identificano nel valore della parità dei sessi possono essere considerate come appartenenti a un "determinato gruppo sociale", occorre poi valutare se un ritorno in patria le esporrebbe a un rischio di persecuzione ai sensi dell'art. 9, parr. 1 e 2, della direttiva 2011/95. È interessante notare come la Corte, soffermandosi sul concetto di persecuzione, non richiami neppure il contenuto della direttiva 2011/95, ma consideri direttamente l'art. 60, par. 1, della Convenzione di Istanbul che stabilisce che la violenza di genere è una forma di persecuzione³⁰. L'autorità nazionale competente dovrà, dunque,

Quaderni AISDUE, www.aisdue.eu, n. 1/2024; L. Stamme, *Nota a margine della sentenza della Corte di giustizia del 16.01.2024 nella causa C-621/21: la Corte di giustizia riconosce la violenza sulle donne come forma di persecuzione contro un determinato «gruppo sociale»*, in questa Rivista, n. 2.2024.

25. Sentenza C-646/21, cit., punto 32.

26. *Ivi*, punto 48. Sulle difficoltà di valutare la percezione sociale di un gruppo nel Paese di origine v., fra gli altri: F. Marouf, *The Emerging Importance of "Social Visibility" in Defining a "particular Social Group" and Its Potential Impact on Asylum Claims Related to Sexual Orientation and Gender*, in *Yale Law & Policy Review*, 2008, p. 47 ss., spec. p. 71 ss.; M. Spatti, *op. cit.*, p. 384 ss.; Al. Tizzano, *Why Doesn't She Seek International Protection in the European Union?*, in *New York University Journal of International Law and Politics*, 2021, p. 559 ss., spec. p. 613 ss.; V. Türk, *Protection Conventionnelle et protection subsidiaire, complémentarité ou concurrence? L'exemple de la notion d'apparence à un certain groupe social*, *Colloque à l'occasion des 60 ans de la CNDA*, 2012, reperibile in www.refworld.org/policy/statements/unhcr/2012/en/94225, p. 6.

27. Sentenza C-646/21, cit., punto 48.

28. *Ivi*, punto 51. Si segnala come nella letteratura, soprattutto quella femminista, la qualificazione delle donne rifugiate come appartenenti a un "determinato gruppo sociale" è criticata perché ritenuta segregazionista. V., tra gli altri: S. De Vido, *Escaping Violence: the Istanbul Convention and violence against women as a form of persecution*, in *Migration Issues before International Courts and Tribunals*, a cura di G.C. Bruno, F.M. Palombino, A. Di Stefano, Roma, CNR Edizioni, 2019, p. 301 ss., spec. p. 314; G. Firth, B. Mauthe, *Refugee Law, Gender and the Concept of Personhood*, in *International Journal of Personhood*, 2013, p. 470 ss., spec. p. 473; N. Oswin, *Rights spaces: An exploration of feminist approaches to refugees law*, in *International Feminist Journal of Politics*, 2001, p. 347 ss.; Al. Tizzano, *op. cit.*, p. 602 ss.

29. Sentenza C-646/21, cit., punto 52. In dottrina c'è chi segnala come sarebbe invece più opportuno ricondurre l'esame delle domande presentate dalle donne a persecuzioni per motivi religiosi o politici: N. Honkala, *'She, of Course, Holds No Political Opinions': Gendered Political Opinion Ground in Women's Forced Marriage Asylum Claims*, in *Social & Legal Studies*, 2017, p. 166 ss., spec. p. 173; I. Sommers, *Suffering for Her Faith: The Importance of an Intersectional Perspective on Gendered Religious Persecution in International Law*, in *Harvard International Law Journal*, 2020, p. 511 ss.

30. Sentenza C-646/21, cit., punto 55.

accertarsi che nel Paese di origine sia riconosciuta la parità di genere e, in particolare, siano rispettati i seguenti diritti che la Corte afferma essere insiti negli artt.1-4 della Convenzione di Istanbul: «essere tutelata contro ogni violenza di genere»; «non essere costretta a sposarsi»; decidere se aderire oppure no a una fede; avere le proprie opinioni politiche e poterle esprimerle; «effettuare liberamente le proprie scelte di vita, in particolare, in materia di istruzione, di carriera professionale o di attività nella sfera pubblica»³¹.

La Corte ricorda come ai sensi dell'art. 4, par. 3, della direttiva 2011/95 il rischio di persecuzione vada valutato «*caso per caso* con diligenza e prudenza»³². Dunque, anche se le donne che credono nel valore della parità dei sessi possono essere considerate come appartenenti ad un “determinato gruppo sociale”, comunque la domanda di protezione è soggetta a un esame individuale. Inoltre, sebbene la Corte non si soffermi specificamente sul punto, è comunque opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 9, par. 1, della direttiva 2011/95, il rischio di violazione dei suddetti diritti può assurgere al rango di persecuzione (e dunque dare titolo per il riconoscimento della protezione) solo se finisce per pregiudicare un diritto inderogabile, dunque, se è in grado di compromettere la vita, o portare a torture o trattamenti inumani, oppure a uno stato di schiavitù³³.

Sebbene non espressamente sollecitata dal giudice del rinvio, nella sentenza oggetto del presente studio la Corte indugia sulla questione delle modalità con le quali le autorità nazionali devono accertare il rischio di persecuzione nel Paese di origine. Il tema è certamente centrale nella verifica del rischio di persecuzione e la Corte nella precedente sentenza in causa C-621/21 non vi si era soffermata approfonditamente. Nell'impianto della direttiva 2011/95 spetta anzitutto al richiedente motivare la sua domanda di protezione. Ai sensi dell'art. 4, par. 1, della direttiva 2011/95 gli Stati possono anche esigere che il richiedente produca «quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda». Ciò però non significa che l'onore probatorio debba ricadere esclusivamente sul ricorrente. La Corte ha infatti precisato che le autorità nazionali competenti devono «cooperare attivamente» con il richiedente «per determinare e integrare gli elementi significativi della sua domanda»³⁴. Per la Corte, dunque, le dichiarazioni del richiedente sono solo il punto di partenza della procedura. Confermando la sua giurisprudenza precedente, la Corte ritiene che le autorità nazionali siano «in una posizione migliore rispetto al richiedente per avere accesso a taluni tipi di documenti»³⁵. Spetta dunque agli Stati raccogliere informazioni sui Paesi di origine. Ciò è in linea con quanto stabilito all'art. 10, par. 3, lett. b, della direttiva 2013/32 (cd. direttiva procedure)³⁶ secondo cui occorre mettere a disposizione delle autorità competenti a decidere sul merito delle domande di protezione «informazioni precise e aggiornate (...) circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei

31. *Ivi*, punto 37.

32. *Ivi*, punto 59; corsivo aggiunto.

33. La norma citata fa riferimento ai diritti inderogabili di cui all'art. 15 della Convenzione europea dei diritti umani tra cui, oltre a quelli appena menzionati, è incluso anche il principio della irretroattività della norma penale. Sul punto v. sentenze della Corte di giustizia del 5.9.2012, *Y e Z*, cause riunite C-71/11 e C-99/11, punti 67 e 69, e del 4.10.2018, *Fathi*, causa C-56/17, punto 95.

34. Sentenza C-646/21, cit., punto 56. Così anche in sentenza della Corte di giustizia del 3.3.2022, *Secretary of State for the Home Department*, causa C-349/20, punto 64.

35. Sentenza C-646/21, cit., punto 57. V. anche sentenze della Corte di giustizia del 22.11.2012, *M.*, causa C-277/11, punti 65 e 66, del 19.11.2020, *Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizio militare e asilo)*, causa C-238/19, punto 52, e del 9.11.2023, *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nozione di danni gravi)*, causa C-125/22, punto 47.

36. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.6.2013, *recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*, in *GUUE*, L 180/60, del 29.6.2013.

richiedenti». La norma provvede anche a indicare le possibili fonti di queste informazioni: l'EASO (European Asylum Support Office, ora sostituita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, nota con l'acronimo inglese EUAA), l'UNHCR e le organizzazioni internazionali a tutela dei diritti umani.

La Corte, peraltro, si spinge anche ad indicare, più specificamente, quali sono le informazioni rilevanti che debbono essere raccolte. Citando le linee-guida dell'UNHCR sulla protezione internazionale n. 1 (relative alla persecuzione per motivi di genere), per meglio valutare le domande presentate dalle donne occorre sapere: qual è la posizione delle donne davanti alla legge; qual è la situazione dei diritti politici, sociali ed economici ad esse riconosciuti; «i costumi culturali e sociali del Paese e le conseguenze nel caso in cui non vi aderiscano»³⁷. Inoltre, occorre anche informarsi sull'esistenza di pratiche di violenza contro le donne, la loro frequenza, la pena imposta agli autori della violenza, l'eventuale protezione per le donne e, in particolare, i rischi cui potrebbero andare incontro in caso di denuncia della violenza³⁸.

Un ulteriore elemento di complessità della vicenda oggetto della presente sentenza deriva dal fatto che i motivi di persecuzione indicati dalle ricorrenti a fondamento delle loro domande di protezione reiterate sarebbero sorti dopo aver lasciato il Paese di origine, a causa della loro permanenza nei Paesi Bassi. L'art. 5 della direttiva 2011/95 ammette la possibilità del bisogno di protezione sorto fuori dal Paese di origine ("sur place") ma, al tempo stesso, per limitare la strumentalizzazione che questa opportunità porta con sé, al par. 3 autorizza gli Stati a non concedere la protezione «se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza». Chiaramente si vuol evitare così che i richiedenti abusino del sistema di asilo. La Corte in maniera risoluta sostiene che l'identificazione di una donna nel valore fondamentale della parità dei sessi, sviluppatasi nel corso del soggiorno in Europa, «non può essere qualificata come circostanza determinata da lei stessa dopo la partenza»³⁹. Con un'affermazione così netta la Corte non lascia, dunque, spazio a insinuazioni che potrebbero finire per minimizzare la portata del valore della fede nella parità dei sessi, come quelle portate avanti dai governi ceco, greco, olandese e ungherese, i quali sostenevano che le ragazze, come si erano adattate alla vita nei Paesi Bassi, si sarebbero potute riadattare alla vita del Paese di origine⁴⁰.

A ciò si ricollega la questione dell'eventuale liceità della richiesta rivolta alle ricorrenti di astenersi, una volta rientrate in Iraq, dal seguire quei comportamenti e quei valori che hanno appreso durante il soggiorno nei Paesi Bassi, al fine di adeguarsi alle usanze locali. Anche su questo punto la Corte, confermando una ormai consolidata giurisprudenza, afferma che la pretesa della riservatezza da parte delle ricorrenti nell'esprimere le loro convinzioni non deve nemmeno essere presa in considerazione⁴¹. La fede nella parità di genere non può essere considerata alla stregua di una moda o di un'usanza che si può seguire o dismettere a seconda del contesto.

37. Sentenza C-646/21, cit., punto 59.

38. *Ibidem*.

39. Sentenza C-646/21, cit., punto 62.

40. *Ibidem*.

41. Sentenza C-646/21, cit., punto 63. V. anche sentenza della Corte di giustizia del 7.11.2013, *X e a.*, cause riunite da C-199/12 a C-201/12, punti 70-71 e 74-75.

4. Il principio del superiore interesse del minore nella procedura di esame della richiesta di protezione da parte di minori

Le due ulteriori questioni pregiudiziali sollevate dal giudice nazionale riguardano le modalità di applicazione del principio del superiore interesse del minore nel contesto di domande di protezione internazionale. In particolare, si chiede se sia compatibile con il rispetto di detto principio la prassi olandese che nel caso di domande reiterate impone sì all'autorità competente per l'esame delle domande di protezione di valutare l'interesse superiore del minore, ma solo in termini generici, senza che questi debba fare una valutazione individuale e concreta di detto principio⁴². È infatti solo nell'eventuale fase di ricorso che il richiedente, potendo contestare la decisione di rigetto della richiesta, può dimostrare che l'interesse del minore imporrebbe una decisione diversa⁴³.

Il principio del superiore interesse del minore sancito nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali impone, al par. 2, che «in tutti gli atti relativi a minori (...) l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente». Nel ricostruire la portata del principio la Corte si rifà anche all'art. 3, par. 1, della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989⁴⁴, e al Commento generale n. 14 (2013) del Comitato per i diritti dell'infanzia⁴⁵. Da una lettura congiunta delle suddette disposizioni la Corte evince come l'interesse superiore del minore sia, al contempo, un diritto sostanziale, un principio interpretativo e una regola procedurale⁴⁶.

Nel quadro di una procedura di protezione internazionale, il principio in oggetto comporta – come indicato dal considerando 18 della direttiva 2011/95 – di dover tenere conto di fattori quali l'unità del nucleo familiare, l'incolumità e la sicurezza del minore, nonché il suo benessere e sviluppo sociale che si estrinsecano in particolare nella tutela della sua salute e della sua istruzione⁴⁷. Inoltre, l'art. 4, par. 3, lett. c, della direttiva citata, impone che nell'esame che, come già detto, deve avvenire su base individuale, si debba tenere conto dell'età del richiedente al fine di valutare se gli atti a cui potrebbe essere esposto in caso di ritorno nel Paese di origine si configurino come persecuzioni. In assenza di ulteriori disposizioni, spetta certamente allo Stato membro determinare le concrete modalità di valutazione dell'interesse superiore del minore, sia per quanto concerne il momento in cui la valutazione deve avvenire sia con riguardo alla forma che deve assumere⁴⁸. Purtroppo, la Corte riscontra come la direttiva 2011/95 non distingue tra prima domanda di protezione e domanda reiterata, pertanto, le sue disposizioni devono applicarsi in entrambe i casi⁴⁹. La Corte finisce dunque per affermare che il rispetto del principio del superiore interesse del minore implica che in caso di domande di protezione presentate da minori, le autorità competenti devono sempre «aver determinato in concreto l'interesse superiore di tale minore, nell'ambito di una valutazione individuale»⁵⁰.

42. Sentenza C-646/21, cit., punto 69.

43. *Ivi*, punto 29.

44. Convenzione aperta alla firma il 20.11.1989 ed entrata in vigore internazionalmente il 2.9.1990.

45. Commento generale adottato il 29.5.2013, *on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration*, CRC/C/GC/14.

46. Sentenza C-646/21, cit., punto 73.

47. *Ivi*, punto 75.

48. *Ivi*, punto 80.

49. *Ivi*, punto 81.

50. *Ivi*, punto 84.

5. Valutazioni conclusive

La sentenza in commento – com’era prevedibile dato il tema – si conferma essere strettamente collegata alla precedente sentenza in causa C-621/21. La Corte ribadisce quanto in essa già affermato, in particolare: che le donne possono essere qualificate come un “gruppo sociale” ai fini dell’ottenimento della protezione internazionale, e che la Convenzione di Istanbul è un parametro di riferimento imprescindibile in materia. Nella sentenza più recente la Corte va però oltre, circostanziando meglio alcune statuizioni ed esprimendosi in alcuni passaggi con una maggiore risolutezza.

Essa chiarisce in maniera più precisa i compiti che gravano sulle autorità nazionali competenti a decidere sulle richieste di protezione. Oltre a specificare cosa concretamente occorre valutare per capire se sussiste un rischio di persecuzione legato all’appartenenza di genere, la Corte chiarisce che lo Stato deve collaborare attivamente con il richiedente, il quale non deve quindi sostenere da solo l’onere probatorio.

La Corte, inoltre, respinge fermamente le posizioni di chi sostiene che l’identificazione di una donna nel valore della parità dei sessi, maturata nel corso del soggiorno in Europa, possa qualificarsi come una circostanza da lei stessa determinata e, dunque, rappresentare un tentativo di abuso del sistema europeo di protezione. Analogamente, rigetta l’idea che, una volta rientrata nel Paese di origine, la donna possa evitare la persecuzione semplicemente rinunciando a comportamenti legati ai valori assimilati in Europa, ma non conformi agli usi locali. Queste argomentazioni sono inaccettabili: la fede nella parità di genere non è uno stile di vita o una moda, ma l’espressione di diritti fondamentali.

Questi diritti, ancorché presenti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Corte li ricava direttamente dalla Convenzione di Istanbul. E, ancora, a questa Convenzione la Corte si rifà quando ricostruisce la nozione di persecuzione, mettendo così in secondo piano la direttiva 2011/95 che pure fornisce una precisa disciplina della materia. Si ha, dunque, l’impressione che la Corte voglia mettere in risalto la Convenzione. Si tratta di una scelta comprensibile considerando che è proprio per merito della Convenzione che non possono esservi dubbi sul fatto che non riconoscere la parità dei sessi può rappresentare una forma persecuzione.